



Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro

PARERE

- Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936 recante "Norme sul Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro", e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania";
- Visto il decreto del Ministro della Giustizia del 28 aprile 2008 sui "Requisiti per l'individuazione e l'annotazione degli enti di cui all'art. 26 del decreto legislativo n. 206 del 2007" (G.U. del 26 maggio 2008, n. 122);
- Premesso che il CNEL è chiamato ad esprimere, ai sensi dell'art. 26, comma 4, del decreto legislativo n. 206 del 2007, parere relativo alle associazioni professionali non regolamentate che abbiano presentato istanza al Ministero della Giustizia;
- Considerato che le associazioni rappresentative vengono individuate con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro per le Politiche europee ed il Ministro competente per materia;
- Vista la richiesta di parere trasmessa al CNEL dal Ministero della Giustizia con propria nota prot. n. 0022420.U del 13.02.2014, relativa all'istanza presentata dall'associazione **O.T.T.O. - Operatori Tuina-Qigong e Tecniche orientali**;
- Visto il voto unanime della seduta dell'Assemblea del CNEL del 16 aprile 2014;
- Vista la delega (prot. 4419-6.2-17/10/2012-CNEL-PR-P) con la quale, in conformità all'art. 3, co. 2 del regolamento degli organi del CNEL, il Presidente del CNEL Antonio Marzano attribuisce al Vice Presidente Salvatore Bosco il potere di firma dei pareri richiesti dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Per quanto premesso e rilevato

Si comunica, in relazione all'istanza presentata dall'associazione O.T.T.O. - Operatori Tuina-Qigong e Tecniche orientali, il parere **negativo** del CNEL, per carenza dei requisiti sub. b), commi 1, 3 e 5, art. 26 del decreto legislativo n. 206 del 2007.

In attuazione della normativa vigente, il Ministro della Giustizia – con decreto di concerto con il Ministro delle Politiche europee e con il Ministro competente per materia – provvederà ad individuare le associazioni in possesso dei relativi requisiti.

Roma, 17 aprile 2014

Il Vice Presidente

Salvatore BOSCO